Consorzio per i Servizi alla Persona

DELIBERAZIONE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
n.11 del 17.07.2026

Oggetto: Costituzione e destinazione del Fondo risorse decentrate anno 2025.

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno 17 del mese di luglio alle ore 12,30 e seguenti nella sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'AIPES		Presente	Assente
Altobelli Loreta	*da remoto*	X	
Colafrancesco Rita			X
D'Ambrosio Gino	*da remoto*	X	
Fortuna Giuseppe			X
Gizzi Domenica	*da remoto*	X	
Lecce Mario	*da remoto*	X	
Mancini Angela	*da remoto*	X	
Mazzola Teresa	*da remoto*	X	
Venditti Gianluca		X	

Tot. Presenti: 7 Assenti 2

Assume la presidenza il sig. Gianluca Venditti

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, partecipa alla seduta con funzioni di segretario il Direttore Generale, Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, in apertura di seduta invita i presenti a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Oggetto: Costituzione e destinazione del Fondo risorse decentrate anno 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate:

- ✓ la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 21.12.2016 ad oggetto: "Organizzazione uffici dell'Aipes";
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.07 del 19.03.2014 ad oggetto: "Regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica";
- ✓ la Deliberazione dell'Assemblea dell'AIPES n.08 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il Budget di Previsione 2024 e pluriennale 2024/2026;

Premesso che:

- ✓ ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- ✓ il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- ✓ la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- ✓ le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ✓ le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto infatti che il vigente D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 23 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato" cosicché l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Effettuata una ricostruzione del Fondo relativamente all'esercizio 2016 come da allegato A al presente atto e determinato l'importo complessivo in Euro 21.621,77 il quale costituisce il parametro di raffronto per il calcolo dei fondi relativi agli anni successivi a cui vanno aggiunte € 20.000,00 come da integrazione a seguito dell'aumento notevole di personale rispetto al 2016;

Ritenuto poter dare autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2019/2021, delle risorse economiche previste sul Conto B.2.02/1 del Budget per un importo di € 25.000,00. Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

Tenuto conto che il fondo risorse decentrate 2025, nell'importo definito nella sua componente variabile con la presente deliberazione, di cui al prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Verificata la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2025, nella sua componente variabile, da erogare a favore del personale dipendente dell'Ente;

Considerato che è, quindi, necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime favorevoli 7 su 7 presenti, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di costituire come evidenziato anche nel prospetto allegato A, il Fondo delle risorse decentrate 2025;
2. di dare atto che la costituzione del Fondo parte stabile e variabile, come operata con il presente atto, per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali, rilevato che comunque al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario) entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
3. di dare atto, altresì, che:
   - viene rispettato il limite previsto dalla normativa vigente in materia della spesa complessiva del personale;
   - le risorse di parte variabile e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2025 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
   - i documenti programmatici per il triennio 2025/2027 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;
4. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del budget di previsione corrente esercizio in competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, favorevoli 7 su 7 presenti espressa per alzata di mano, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs.vo n.267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Gianluca Venditti

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Maurizio Loreto Ottaviani

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009, viene pubblicata all'Albo on line di questo Consorzio www.aipes.it il giorno 23 LUG. 2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sora, lì 23 LUG. 2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Domenico Imbriglio

ALLEGATO A - DELIBERA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2025 - RISORSE STABILI			
Disposizione	Descrizione		Importo
Art. 79, comma 1, let. a), del CCNL 16.11.2022	**a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018**		
	la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:		
SPECIFICA ARTICOLI			
	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;		
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018	€	**19.908,09**
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett.a Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018 (27 DIP. TEMPO IND.)	€	**1.183,00**
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. c): importo corrispondente alle **retribuzioni individuali di anzianità** e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€	**530,68**
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. d): eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€	-
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. e): importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di **personale trasferito**, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€	-
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett g): importi corrispondenti a **stabili riduzioni** delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro **straordinario**, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€	**20.000,00**
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera c)	Art. 67 - comma 2 - lett. h): risorse stanziate per incremento stabile della dotazione organica	€	**41.621,77**
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)		€	**41.621,77**
ARTICOLO 79, comma 1 - lettra a)	*Art. 67 - comma 2 - lett. a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, (n. 204 dipendenti) adecorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019*	€	**416,00**
ARTICOLO 79, comma 1 - lettra a)	*Art. 67 - comma 2 - lett b): di un importo pari alle **differenze tra** gli **incrementi a regime** di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria **e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali** ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*	€	**530,68**
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera d)	un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	€	**12.300,00**
ARTICOLO 79, comma 1 bis	risorse gia' a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili profesionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e D3. (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale) -decorrenza 1°/4/2023; (n. 2 dipendenti D3 full time, n. 1 dipendente D3 part time - nessun dipendente in B3 - alla data del 1° aprile 2023);	€	**8.353,37**
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)		€	**21.600,05**
TOTALE RISORSE STABILI (A + B)		€	**63.221,82**

ALLEGATO A - DELIBERA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2025 - RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 79 CCNL 2022	**Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:**	
	SPECIFICA ARTICOLI	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. d): Importi una tantum corrispondenti **alla frazione di RIA** di cui al comma 2, lett. b), **calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,** computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera b)	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'**1,2%** su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (€ 3.875.805,00) esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. j): Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. k): a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE DEL FONDO (C)		**€ 0**
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera d)	eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della **disciplina dello straordinario** di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	rt. 67 - comma 3 - lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge **(ISTAT - Censimento)** - escluso oneri e irap	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. b): quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di Razionalizzazione della spesa)	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 lett. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, tenuto conto anche di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 e dall'art. 56 ter CCNL 2016/2018 **(servizi resi a terzi)** escluso oneri e irap;	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - leff. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese notifiche atti **messi notificatori**); escluso onerie irap	€ -
risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	compensi **Avvocatura** (Corte dei Conti - Sez. Riunite - deliberazione n. 51/2011/CONTR); escluso oneri e irap	€ -
	incentivi funzioni tecniche - **dal 01/01/2018** - art. 113 D.LGs. 50/2016 (Corte di Conti - Sez. Autonomie - deliberazione n. 6/2018/QMIG); **escluso oneri e irap**	€ -
	compensi per **sponsorizzazioni** (art. 43 Legge n. 449/1997) che trovano copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto di sponsorizzazione (Corte dei Conti - Sez. Ligura - deliberazione n. 105/2018/PAR); escluso oneri e irap	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera c)	risorse finalizzate ad adeguare la disponibilita' del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato (comprese anche le somme destinate ad incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi - art.56 quater ccnl 20216/2018). ove sussista la capacita' di spesa nel bilancio. EX ART. 15, COMMA 5, DEI CCNL PRECEDENTI ORA DISAPPLICATO	€ **25.000,00**
ARTICOLO 79, comma 5	un importo a base annua pari a € 84,50 per unita' di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/208 (n. 183 dipendenti); **solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022**	€ **422,50**

ALLEGATO A - DELIBERA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

ARTICOLO 79, comma 3	€ 9.871,21 (pari allo 0,22% del monte salari 2018 € 4.486.914,00) (ove sussista la capacita' di spesa nel bilancio) finanziabile solo in caso di scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva connesse ad assunzioni di personale anche a t. d.	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO (C)		**€ 25.422,50**
TOTALE GENERALE		**€**

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016

TOTALE GENERALE FONDO 2025	**(+)**		**€ 88.644,32**
risorse stabili + variabili 2024 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016	**(-)**		**€ 41.621,77**
TOTALE FONDO 2025 SOGGETTO AL LIMITE DEL FONDO 2016	**(=)**		**€ 47.022,55**
risorse 2025 per posizioni organizzative DA SOMMARE al limite del Fondo 2016	**(+)**		**€ 37.300,00**
TOTALE FONDO - costituito (al netto delle risorse variabili escluse dal limite del Fondo)	**(=)**		**€ 84.322,55**

Art. 33 del DL. n. 34/2019	Quota d'integrazione del fondo a seguito dell'incremento del personale in servizio rispetto a quello in servizio al 31.12.2018. Calcolo della quota media pro-capite di salario accessorio e sua applicazione al numero di dipendenti superiore a quello in servizio alla data di cui sopra. **Il valore di integrazione del fondo è soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento occupazionale del personale in servizio, con il limite minimo di garanzia costituito dall'entità del fondo relativo al 2018**